REGOLAMENTO (CEE) N. 757/71 DELLA COMMISSIONE
del 7 aprile 1971
relativo a modalità d'applicazione particolari concernenti la concessione di aiuti per il latte scremato in polvere destinato all'alimentazione degli animali e per il latte scremato trasformato in alimenti composti, al momento dell'esportazione

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (1), modificato in ultimo dal regolamento (CEE) n. 1253/70 (2), in particolare l'articolo 10, paragrafo 3,

considerando che l'articolo 2, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CEE) n. 986/68 del Consiglio, del 15 luglio 1968, che stabilisce le norme generali relative alla concessione di aiuti per il latte scremato ed il latte scremato in polvere destinati all'alimentazione degli animali (3), modificato in ultimo dal regolamento (CEE) n. 673/71 (4), prevede che, al momento dell'esportazione del latte scremato o del latte scremato in polvere sotto forma di latte scremato in polvere denaturato o di alimenti composti, viene riscosso un importo uguale all'aiuto ; che tale norma necessita che vengano adottate alcune modalità di procedura amministrativa da applicare in tale caso, nonché le misure di controllo necessarie ;

considerando che, in attesa che entri in vigore la regolamentazione comunitaria, da adottare ai sensi dell'articolo 58, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CEE) n. 542/69 del Consiglio, del 18 marzo 1969, relativo al transito comunitario (5), per garantire l'incasso dell'importo in causa, è opportuno istituire un metodo di collaborazione particolare fra le amministrazioni competenti degli Stati membri ;

considerando che le misure previste nel presente regolamento sono conformi al parere del Comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Gli importi da riscuotere conformemente alle disposizioni dell'articolo 2, paragrafo 1, secondo comma del regolamento (CEE) n. 986/68 sono fissati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

1. L'importo è riscosso dall'organismo competente dello Stato membro in cui vengono espletate le formalità doganali di cui all'articolo 8, paragrafo 2, secondo comma, lettera b) del regolamento (CEE) n. 1373/70 (6), modificato dal regolamento (CEE) n. 2638/70 (7).

2. L'esportatore paga l'importo da riscuotere al più tardi al momento dell'espletamento delle formalità doganali di cui al paragrafo 1.

Articolo 3

1. La libera circolazione dei prodotti elencati nell'allegato del presente regolamento può aver luogo soltanto in conformità delle disposizioni di cui ai paragrafi 2, 3 e 4 del presente articolo.

Dette disposizioni non sono tuttavia applicabili quando sono già state espletate le formalità doganali per l'esportazione di cui all'articolo 2, paragrafo 1.

2. Quando i prodotti, per essere spediti da uno Stato membro ad un altro, sono sottoposti ad una procedura di transito comunitario, il principale responsabile appone, nel riquadro n. 31 della dichiarazione di transito comunitario, oltre alla designazione delle merci, una delle seguenti menzioni :

« Bei der Ausfuhr aus der Gemeinschaft der Zahlung des Betrages gemäß Verordnung (EWG) Nr. 757/71 unterworfen. »

« Sortie de la Communauté soumise à la perception du montant visé au règlement (CEE) nº 757/71. »

« Uscita dalla Comunità sottoposta a riscossione dell'importo di cui al regolamento (CEE) n. 757/71. »

« Bij uitvoer uit de Gemeenschap onderworpen aan betaling van het bedrag bedoeld in Verordening (EEG) nr. 757/71. »

3. Quando i prodotti non sono sottoposti ad una procedura di transito comunitario, l'ufficio presso il

(1) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.
(2) GU n. L 143 del 1°. 7. 1970, pag. 1.
(3) GU n. L 169 del 18. 7. 1968, pag. 4.
(4) GU n. L 77 del 1°. 4. 1971, pag. 9.
(5) GU n. L 77 del 29. 3. 1969, pag. 1.
(6) GU n. L 158 del 20. 7. 1970, pag. 1.
(7) GU n. L 283 del 29. 12. 1970, pag. 34.

quale sono espletate le formalità richieste per la loro spedizione rilascia l'esemplare di controllo previsto nel regolamento (CEE) n. 2315/69. Il responsabile principale appone nel riquadro n. 104 di tale esemplare una delle menzioni previste al paragrafo 2.

L'esemplare di controllo è rilasciato, utilizzato e rinviato conformemente al regolamento di cui al precedente capoverso. L'ufficio doganale presso il quale l'operazione di transito si conclude indica su tale esemplare il regime doganale che è stato assegnato ai prodotti in questione.

4. Quando i prodotti, dopo l'arrivo all'ufficio doganale di destinazione, non sono immediatamente immessi al consumo, spetta a tale ufficio prendere le misure necessarie per assicurare l'incasso dell'importo di cui all'allegato.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore l'8 aprile 1971.

Esso non è tuttavia applicabile all'esportazione di prodotti in base ad un titolo d'esportazione rilasciato prima del 1° aprile 1971.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 aprile 1971.

Per la Commissione

Il Presidente

Franco M. MALFATTI

ALLEGATO

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Importo da riscuotere in u.c./100 kg
ex 04.02 A II ex 04.02 B I	Latte in polvere o granulato (zuccherato o no) avente tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 11 %, denaturato conformemente alle disposizioni dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1106/68	13,00
23.07	Foraggi melassati o zuccherati; altre preparazioni del genere di quelle utilizzate nell'alimentazione degli animali :	
	ex B. altri, contenenti isolatamente o assieme, anche mescolati con altri prodotti, amido o fecola, glucosio o sciroppo di glucosio delle sottovoci 17.02 B e 17.05 B, e prodotti lattiero-caseari, esclusi gli alimenti composti speciali :	
	I. contenenti amido o fecola o glucosio o sciroppo di glucosio :	
	a) non contenenti amido o fecola od aventi tenore, in peso, di tali materie inferiore o uguale a 10 % :	
	ex 3. aventi tenore, in peso, di latte scremato in polvere di cui alla sottovoce ex 04.02 A II b) 1 della tariffa doganale comune uguale o superiore a 50 % ed inferiore a 75 % :	
	(aa) aventi tenore, in peso, di latte scremato in polvere inferiore o uguale a 60 %	6,76
	(bb) aventi tenore, in peso, di latte scremato in polvere superiore a 60 % ed inferiore o uguale a 70 %	8,06
	(cc) aventi tenore, in peso, di latte scremato in polvere superiore a 70 %	9,36
	ex 4. aventi tenore, in peso, di latte scremato in polvere di cui alla sottovoce ex 04.02 A II b) 1 della tariffa doganale comune uguale o superiore a 75 % :	
	(aa) aventi tenore, in peso, di latte scremato in polvere inferiore o uguale a 80 %	10,01
	(bb) aventi tenore, in peso, di latte scremato in polvere superiore a 80 %	10,66